

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2888</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STORCHI, BATTINO-VITTORELLI, BANDIERA,  
FERRI MAURO, SALVI, MARCHETTI**

*Presentata il 2 aprile 1974*

### Istituzione della Conferenza nazionale dell'emigrazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'organizzazione di una Conferenza nazionale dell'emigrazione in seno alla quale possano essere dibattuti — con larga partecipazione di rappresentanti delle forze politiche, sindacali, associative e delle collettività all'estero — i problemi di maggiore interesse del settore, al fine di pervenire ad un approfondito esame del fenomeno migratorio, ha formato oggetto, da anni, di reiterate istanze soprattutto provenienti dagli ambienti politici e sindacali.

In particolare nel marzo 1968 essa venne richiesta negli studi fatti al Senato; nel febbraio 1969, la Conferenza venne auspicata in un documento unitario delle tre Confederazioni sindacali; nel giugno 1970 si pronunciava nello stesso senso il CNEL nelle sue « Osservazioni e proposte sui problemi dell'emigrazione »; nell'aprile 1971, esprimeva avviso favorevole all'organizzazione della Conferenza nazionale dell'emigrazione la Commissione affari esteri della Camera dei Deputati, a conclusione della sua indagine conoscitiva sui problemi dell'emigrazione.

Le varie istanze vennero recepite dal precedente e dall'attuale Governo che nel discorso programmatico del Presidente del Consiglio ha ribadito l'impegno di indire entro il corrente anno la Conferenza nazionale.

Si è così consolidata nelle forze vive del paese e nelle istituzioni che ne sono l'espressione diretta la volontà unanime di affrontare in maniera globale ed esauriente la vasta tematica del fenomeno migratorio che tocca in profondità tutti i maggiori problemi con cui è confrontata la nostra società e che vanno dal tipo di sviluppo alla programmazione, dal riscatto del Mezzogiorno alla promozione sociale e civile di larghe fasce della popolazione.

Si auspica che da questo confronto di idee e di proposte fatto con la più larga partecipazione degli emigrati e delle forze che li rappresentano, scaturiscano precise direttive per l'azione politica da mettere in atto sia sul piano interno sia su quello internazionale.

I lavori preparatori sono stati avviati fin dal dicembre scorso ad iniziativa del Mini-

stero degli affari esteri che ha istituito un apposito Comitato preparatorio, presieduto dal Sottosegretario di Stato onorevole Luigi Granelli e di cui fanno parte rappresentanti delle forze politiche, sociali e delle collettività all'estero.

Trattandosi ora di formalizzare la cornice organizzativa entro la quale si svolgerà la Conferenza nazionale dell'emigrazione, che dovrebbe venir convocata nel novembre 1974, è urgente emanare un'apposita legge.

All'uopo è stato predisposto l'unito schema che consta di dieci articoli.

L'articolo 1 determina le finalità della Conferenza e ne affida l'organizzazione congiuntamente al Ministero degli affari esteri e al CNEL presso cui viene istituito il Segretariato generale della conferenza medesima.

Secondo l'articolo 2 la conferenza è presieduta dal Ministro degli affari esteri (o per sua delega dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri all'emigrazione e affari sociali) assistito da un Comitato di presidenza di cui fanno parte, oltre il presidente del CNEL, i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento dell'attuazione delle Regioni o da loro delegati.

L'articolo 3 disciplina la composizione del Comitato organizzatore (40 membri) al quale sono affidati i compiti più generali di proporre iniziative per la realizzazione della Conferenza (inviti da diramare, temi da dibattere, designazione dei relatori).

La prevista composizione del Comitato organizzatore si riflette nell'attuale Comitato preparatorio il quale pertanto potrà trasformarsi in Comitato organizzatore non appena sarà emanata la presente legge. Sarà così assicurata, senza soluzione di continuità, la prosecuzione dell'attività preparatoria già in corso.

L'articolo 4 indica, in via generale, come sarà composta la conferenza nazionale.

L'articolo 5 prevede la costituzione in seno al comitato organizzatore di una giunta tecnica, composta di un ristretto numero di persone, (7 membri) la quale svolgerà funzioni di carattere strettamente organizzativo, come quella di impartire al Segretario generale della conferenza le opportune direttive specie per quanto riguarda gli impegni di spesa.

Gli articoli 6 e 7 disciplinano l'istituzione e il funzionamento del Segretariato della conferenza che avrà sede presso il CNEL.

Detto Segretariato è diretto da un Segretario generale designato dal presidente del CNEL d'intesa con il Ministro degli affari esteri ed è coadiuvato da un ufficio di segreteria composto da dipendenti del CNEL e delle Amministrazioni dello Stato e, ove occorra, da non più di 5 esperti estranei all'amministrazione.

Oltre ad assecondare i lavori del Comitato organizzatore e della giunta tecnica, il Segretario generale assiste il Presidente della Conferenza o chi lo sostituisce, assume gli impegni di spesa disposti dagli organi competenti ed effettua i relativi pagamenti.

L'articolo 8 prevede lo stanziamento di un contributo straordinario di lire 560 milioni da iscriversi sull'apposito capitolo dello stato di previsione del CNEL per il 1974.

Le norme che regolano l'amministrazione e la contabilità del CNEL contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1966 consentono infatti di gestire il contributo straordinario con l'agilità e la snellezza richieste dalla particolare natura dell'iniziativa. È invero necessario evitare appesantimenti burocratici che possano incidere negativamente sulla funzionalità degli organi della Conferenza, data anche la ristrettezza dei tempi sui quali essi sono destinati ad operare. L'attività di detti organi resterebbe, in tal modo, soggetta al controllo successivo cui è sottoposta la contabilità del CNEL.

Per la copertura dell'onere di 560 milioni, all'articolo 9 si prevede una analoga riduzione sullo stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1974.

Il CCIE, che fin dallo scorso dicembre partecipa ai lavori preparatori della Conferenza nazionale, viene con l'articolo 10 confermato, per un anno ed in via eccezionale, nella sua presente composizione. Appare infatti opportuno, che i Consultori che hanno vissuto e approfondito nel triennio che viene a scadere con la fine del corrente anno, i problemi di maggiore attualità che preoccupano le nostre collettività all'estero, possano dare il loro prezioso apporto di esperienza ai lavori della Conferenza nazionale, concorrendo altresì alla formulazione dei programmi di azione che scaturiranno dalla Conferenza stessa.

L'impegno assunto dal Governo e dai partiti democratici di tenere entro quest'anno la Conferenza nazionale dell'emigrazione, e che è stato autorevolmente confermato dal

Presidente della Repubblica nel suo messaggio di fine d'anno, ha suscitato vive e legittime attese presso i nostri lavoratori emigrati i quali ne hanno già avviato autonomamente la preparazione attraverso convegni e riunioni organizzati in Italia e all'estero dalle Regioni, dai sindacati, dalle associazioni. Lo stesso CCIE ha organizzato i lavori delle sue Commissioni regionali in vista di apportare il

proprio competente contributo alla Conferenza.

Le aspettative suscitate tra i 5 milioni di emigrati non possono andare deluse ed anche il Parlamento deve impegnarsi a emanare con l'urgenza che la ristrettezza dei tempi richiede, la legge istitutiva della Conferenza nazionale, così da permettere che essa possa essere celebrata entro l'anno.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È indetta una Conferenza dell'emigrazione, con il compito di svolgere alla luce degli studi e delle esperienze acquisite nel settore, un'approfondita analisi del fenomeno migratorio, con particolare riguardo alla situazione della occupazione su scala regionale, nazionale, comunitaria e internazionale, alle cause dell'emigrazione forzata, ai problemi relativi alla tutela dei diritti civili e politici, alla sicurezza sociale, alla formazione professionale ed alla promozione culturale e sociale dei lavoratori emigranti, alla impostazione di una organica politica dei rientri nel quadro della programmazione economica nazionale.

La Conferenza è organizzata congiuntamente dal Ministero degli affari esteri e dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro presso il quale viene altresì istituito il Segretariato generale della conferenza stessa.

### ART. 2.

#### *Comitato di Presidenza.*

La Conferenza sarà presieduta dal Ministro degli esteri (o dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri delegato al settore degli affari sociali e dell'emigrazione) assistito da un Comitato di Presidenza composto dal presidente del CNEL, dai Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento dell'attuazione delle Regioni o da loro delegati.

I lavori della Conferenza potranno essere presieduti, nelle diverse tornate o nei sottocomitati in cui la Conferenza potrà articolarsi, da un membro del comitato di presidenza.

ART. 3.

*Comitato organizzatore.*

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, è costituito un comitato organizzatore della conferenza presieduto dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri delegato al settore degli affari sociali e dell'emigrazione e composta da:

a) quattro rappresentanti per ciascuno dei rami del Parlamento, designati dai Presidenti delle due Assemblee;

b) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro designati dal presidente di detto Consiglio;

c) due rappresentanti per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale, nonché un rappresentante per ciascuno della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri del tesoro, della pubblica istruzione, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento dell'attuazione delle Regioni designati dai rispettivi Ministri;

d) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali;

e) otto membri del Comitato consultivo degli italiani all'estero scelti dal Ministro degli affari esteri;

f) tre rappresentanti, designati dai presidenti delle rispettive giunte regionali, delle regioni maggiormente interessate al fenomeno migratorio, allo scopo indicate dal Ministro per il coordinamento dell'attuazione delle Regioni, sentiti tutti i presidenti regionali;

g) cinque rappresentanti designati uno per ciascuno dalle più importanti associazioni operanti nel settore dell'emigrazione, su richiesta del Ministro degli affari esteri;

h) sette esperti in materia di emigrazione designati da partiti, enti ed organismi politici, su richiesta del Ministro degli affari esteri;

i) quattro esperti in scienze economiche, demografiche e sociali scelti dal Ministro degli affari esteri;

l) il Segretario generale della conferenza, che assolve anche le funzioni di segretario del comitato organizzatore, coadiuvato dall'ufficio di segreteria di cui al successivo articolo 5.

Il Comitato organizzatore propone le iniziative occorrenti per la realizzazione della conferenza. In particolare formula proposte in ordine agli inviti da diramare, ai temi

che dovranno formare oggetto di dibattito, alla designazione dei relatori.

Il Comitato delibera altresì sugli argomenti ad esso sottoposti dal Comitato di presidenza ai fini di assicurare il migliore svolgimento dei lavori.

Il Comitato organizzatore può istituire tra i suoi membri un Comitato ristretto che avrà il compito di affiancare il Presidente nell'attuazione delle decisioni adottate.

#### ART. 4.

##### *Composizione della conferenza.*

La conferenza sarà costituita dagli organi avanti indicati e dalle personalità che saranno chiamate a parteciparvi secondo le deliberazioni che, sentite le proposte del Comitato organizzatore, saranno adottate dal Comitato di presidenza.

Saranno in particolare invitati a partecipare rappresentanti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dei Ministeri, degli enti ed organismi pubblici e delle amministrazioni regionali più strettamente interessate ai problemi dell'emigrazione, dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dei Comitati d'intesa e delle associazioni degli emigrati, delle organizzazioni dei datori di lavoro: i membri del Comitato consultivo degli italiani all'estero, nonché esperti di chiara fama in economia, demografia e sociologia.

#### ART. 5.

##### *Giunta tecnica.*

In seno al Comitato organizzatore è costituita, con decreto del Ministro degli affari esteri, una giunta tecnica, presieduta dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri delegato per gli affari sociali e per l'emigrazione e composta da:

- a) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro;
- b) un rappresentante del CNEL;
- c) uno dei rappresentanti delle Regioni;
- d) uno dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali;
- e) un rappresentante delle associazioni degli emigrati.

I membri di cui alle lettere c), d) e e) sono designati dai membri del Comitato organiz-

zatore della medesima categoria, che decidono a maggioranza.

Le funzioni di segretario della giunta tecnica sono assicurate dal Segretario della conferenza di cui al seguente articolo 6.

La giunta tecnica impartisce direttive al Segretario generale della conferenza ai fini dell'attuazione delle iniziative promosse dal Comitato organizzatore, provvede a quanto necessario per assicurare l'ordinato e proficuo svolgimento dei lavori sul piano amministrativo, impartisce direttive per l'assunzione degli impegni di spesa da parte del Segretario generale e stabilisce i limiti e le materie nel cui ambito egli ha facoltà di assumere direttamente detti impegni.

#### ART. 6.

##### *Segretariato della conferenza.*

Presso il CNEL è istituito il Segretariato della Conferenza nazionale dell'emigrazione.

Il Segretariato è diretto dal Segretario generale di cui all'articolo 3, lettera l) ed è costituito da dipendenti del CNEL, delle amministrazioni dello Stato di cui alla lettera c) dell'articolo 3, e, ove occorra, da non più di cinque esperti estranei all'Amministrazione assunti con incarichi temporanei. In tale ultimo caso il relativo provvedimento — disposto dal Segretario generale, sentita la giunta tecnica — determina la durata dell'incarico e la misura del compenso.

#### ART. 7.

##### *Segretario generale della conferenza.*

Il Segretario generale della conferenza, designato dal presidente del CNEL d'intesa con il Ministro degli affari esteri, assiste il presidente della conferenza o chi lo sostituisce nella presidenza dei lavori, attua le deliberazioni del Comitato organizzatore e della giunta tecnica, assume gli impegni di spesa occorrenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei lavori della conferenza ed effettua i relativi pagamenti.

#### ART. 8.

Per l'organizzazione e lo svolgimento della conferenza, è stanziato un contributo straordinario di lire 560.000.000 da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del CNEL per l'esercizio finanziario 1974.

La gestione del contributo suindicato è disciplinata dalle norme, in quanto applicabili, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1966 che regola l'amministrazione e la contabilità del CNEL, fatte salve, per quanto attiene agli organi di decisione delle spese, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della presente legge.

ART. 9.

*Copertura della spesa.*

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 10.

*Proroga del mandato dei componenti del Comitato consultivo degli italiani all'estero.*

In deroga all'articolo 6 della legge 15 dicembre 1971, n. 1221, il mandato triennale dei componenti del Comitato consultivo degli italiani all'estero che sarebbe venuto a scadenza il 31 dicembre 1974, viene prorogato di un anno.